



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 5 DEL 21/10/2022

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODI - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 29/10/2022

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che:

- il Comune di Lodi è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale di 14 ore giornaliere, tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Richiamati:

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

- il regolamento U.E. 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il D.M. n. 383 del 06/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile 2022;

Considerato che:

- il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

Considerato altresì che:

- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia per il periodo attuale, risultano sopra la norma della stagione;
- il Comune di Lodi è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;
- alla data del 20 ottobre 2022 è stato registrato il sesto giorno consecutivo di superamento del Valore Limite giornaliero del PM10, previsto dalla Direttiva UE per il PM10 sul territorio del Comune di Lodi;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- Il regolamento U.E. 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 05/08/2020;
- Il D.M. n. 383 del 06/10/2022;

ORDINA

1. La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022
2. La riduzione del periodo di esercizio delle sottocentrali di scambio sul posto servite dalla rete del teleriscaldamento ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lodi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**